

# La disciplina fiscale della riforma della previdenza complementare

**Torino 29 Marzo 2007**

Giuseppe Corasaniti – Università di Brescia  
Studio Uckmar

# L'evoluzione legislativa

- D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124;
- D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47;
- Legge 7 aprile 2003, n. 80 (delega riforma sistema fiscale)
- Legge 23 agosto 2004, n. 243 (delega riforma sistema pensionistico);
- D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
- Legge Finanziaria 2007.

# Le tre fasi dell'investimento pensionistico

Contribuzione

Accumulazione dei contributi/premi

Erogazione

# Disciplina attuale: contribuzione

[deduzione – Art. 10, comma 1, *lett. e-bis*), TUIR]

- **Lavoratore autonomo:**

La deduzione spetta per il minor ammontare tra:

- 12% del reddito complessivo
- 5.164,57 euro.

Le stesse norme si applicano nel caso il fondo non risulti istituito o operante da almeno 2 anni.

- **Lavoratore dipendente:**

Si tiene conto anche del doppio della quota di tfr destinato alle forme di previdenza complementare.

## Soggetti fiscalmente a carico

Per la contribuzione effettuata per la previdenza dei soggetti a carico, valgono i medesimi limiti del capofamiglia ad eccezione del doppio della quota di TFR.

Questo principio non è stato modificato dalla riforma previdenziale.

## La contribuzione: obiettivi della l. n. 243/2004

- Ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare:
- “in modo da **ampliare**, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese **la deducibilità fiscale della contribuzione** alle forme pensionistiche complementari, collettive ed individuali tramite la fissazione di limiti, in valore assoluto e in valore percentuale del reddito imponibile, e l’applicazione di quello **più favorevole all’interessato**”.

[Art. 2, comma 1, *lett. i*)]

## D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

- Art. 8, comma 4 (in vigore dall'1 gennaio 2007)
- **Deduzione:** unico limite generalizzato, valevole per tutte le categorie di lavoratori: 5.164,57.  
Per i dipendenti non opera più il limite del doppio della quota di tfr destinata al fondo negoziale;  
Nel computo di detto limite rilevano i contributi versati dal datore o committente in adempimento degli accordi collettivi.  
Il limite massimo è valevole anche per i contributi versati per i **soggetti a carico**.

## Lavoratore dipendente: contributi del datore

Dall'1 gennaio 2001 tali contributi costituiscono reddito in natura per il dipendente ma il datore li scomputa come oneri deducibili in sede di applicazione della ritenuta sul reddito di lavoro. La quota di tfr destinata al fondo pensione non costituisce reddito per il dipendente;

- Dall'1 gennaio 2007 sono confermate tali disposizioni con il nuovo limite di 5.164,57 euro quale soglia massima di deduzione.



## Dalla legge delega al decreto attuativo

- La delega è stata disattesa poiché è venuto meno il limite percentuale; il limite massimo, peraltro, non è stato ampliato (violazione art. 76 Cost. ?).
- Il decreto subordina il diritto di dedurre alla circostanza che il sottoscrittore sia un “lavoratore” oppure (art. 8, comma 2) o imprenditore. Ne conseguirebbe che soggetti titolari di soli redditi di fabbricati o diversi non avrebbero diritto di dedurre.
- La normativa mostra in più punti di essere stata modellata sulla posizione dei lavoratori dipendenti.

# Lavoratori di prima occupazione

- Art. 8, comma 6, decreto attuativo.

- deduzione ulteriore:

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto e, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme previdenziali, è consentito nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali fondi, dedurre contributi ulteriori.

**Misura:** 25.822,85 euro – contributi effettivamente versati nei primi 5 anni (limite massimo annuale: 2.582,29).

- Si tratta di una disciplina di favore - di ambigua formulazione - che non trova riscontro nella normativa tuttora vigente;
- E' applicabile ai soggetti iscritti in precedenza che non fossero lavoratori?

## Deducibilità dal reddito di impresa della quota del TFR maturando destinato al fondo pensione

Oltre alla deducibilità degli accantonamenti ai fondi pensione per le indennità di fine rapporto nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni di legge è prevista la deduzione (anche extra-contabile) di un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a fondi pensione (art. 105 (3) TUIR)

## Deducibilità dal reddito di impresa della quota del TFR maturando destinato al fondo pensione

Deduzione (anche extra-contabile) dal reddito di impresa di un importo pari al 4 per cento (6 per cento per le imprese con meno di 50 dipendenti) delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a fondi pensione (art. 10, comma 1, d. lgs. n. 252/2005)

# La fase dell'accumulazione

- “Per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria: **regime differenziato** di favore fiscale per il risparmio affidato a **fondi pensione**, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate”.

[art. 3, comma 1, lett. d), n. 4, L. n. 80/2003]

Rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica.

[Art. 1, comma 2, *lett. i*), L. n. 243/2004]

# Accumulazione

I fondi pensione a contribuzione definita sono soggetti ad **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella misura dell'**11%** sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. [art. 14, c. 1/art. 14bis, c.1, D. lgs. 124/1993, oggi art. 17, c. 1, T.U.]

Per i vecchi fondi e i contratti assicurativi il risultato è dato dalla differenza tra il valore attuale della rendita in corso di costituzione – al termine dell'anno solare o alla data di accesso alla prestazione – ed il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno solare.

Nonostante la revisione dell'imposta in accumulazione sia stata delegata 2 volte, le norme sono rimaste inalterate.

# Tassazione della rendita

**D.Lgs. n. 47/2000.** Non è assoggettata a tassazione ai fini dell'IRPEF quella parte di rendita derivante da:

- Contributi/premi non dedotti (purché comunicati);
- rendimenti finanziari già tassati con l'imposta sostitutiva dell'11% nella fase di accumulazione;

I rendimenti finanziari derivanti dalle rendite in corso di erogazione sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50%.

Le prestazioni in capitale sono soggette a tassazione separata

# Tassazione della rendita

L. n. 243/2004: “individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni”.

- La delega richiede che il futuro regime sia quello della **ritenuta**;
- La ritenuta dovrebbe applicarsi solo alle rendite e non alle prestazioni in **capitale**.



## D.Lgs. n. 252/2005: imposta in erogazione

- Capitale/rendita: la prestazione non è tassata con l'imposta personale ed è imponibile al netto:
  - dei rendimenti già tassati nella fase di accumulazione;
  - della frazione derivante da contributi non dedotti. Sussiste *l'obbligo di comunicare* alla forma previdenziale l'ammontare dei versamenti non dedotti al fine di poter escludere i medesimi dalla base imponibile della futura prestazione.

Si applicano agli stessi criteri del D.Lgs. n. 47/2000.

# Applicazione della ritenuta

- Ritenuta a titolo d'imposta del 15%, applicata:
  - dal fondo pensione erogante il capitale;
  - dal soggetto erogante la rendita in quanto convenzionato con il fondo pensione (art. 6, c. 3);
- L'aliquota è ridotta in misura pari allo 0,30% per ciascun anno di contribuzione successivo al 15esimo (riduzione massima di 6 punti).
- Oscillazione dell'aliquota dal 15% al 9%.

# Tassazione delle anticipazioni

**Spese sanitarie** per situazioni gravissime:

- Importo non superiore al 75% (qualsiasi momento)
- Aliquota progressiva a scalare (dal 15% al 9%)

**Acquisto prima casa:**

- Importo non superiore al 75% (dopo 8 anni)
- Aliquota 23%

**Altre esigenze:** Importo non superiore al 30% (dopo 8 anni) -  
Aliquota 23%

**Art. 11, c. 8 del Testo unico**

Le anticipazioni sulle prestazioni possono essere reintegrate con versamenti annuali eccedenti i 5.164,57 euro.

Sulle somme eccedenti tale limite è attribuito un credito d'imposta pari all'imposta pagata sull'anticipazione proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

## Tassazione in erogazione

- Fino al 31 dicembre 2006, per le prestazioni erogate in forma di capitale, l'applicazione della tassazione separata comporta l'applicazione di aliquota provvisoria (art. 20 Tuir) e la successiva riliquidazione dell'imposta.
- Dall'1 gennaio 2007 l'imposizione sostitutiva non prevede conguagli né riliquidazioni e, semplificando, introduce una **tassazione definitiva della prestazione**.

# Imposta in erogazione

- Alla pluralità di aliquote non corrispondono manifestazioni differenziate di capacità contributiva;
- Una prestazione di eguale ammontare è tassata in modo diverso in base ad un criterio meramente temporale;
- Non si applica alcun criterio di progressività;
- Tassazione differenziata: eccesso di delega?
- La delega indicava la ritenuta per le rendite: il decreto la estende alle prestazioni in capitale;
- Se il tfr è mantenuto in azienda (Inps nel caso di azienda con più di 50 dipendenti) si applica la tassazione separata: dubbi di legittimità del trattamento sfavorevole.

## Norme transitorie: prestazioni in capitale

### Assunti prima del 29 aprile 1993:

(iscritti a forme pensionistiche di cui alla l. 23-10-1992, n. 421)

#### 1) **Maturato al 31-12-2000:**

- 12,50% sui rendimenti finanziari;
- Esenzione per la parte di prestazione costituita dai contributi del lavoratore entro il 4% dello stipendio;
- aliquota tfr per quella parte di prestazione derivante dai contributi del datore.

#### 2) **Maturato dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006:**

- Tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. a-bis, Tuir – art. 20, Tuir)

#### ➤ 3) **Maturato dall'1 gennaio 2007:**

- Nuovo regime o opzione per il regime previgente senza limiti civilistici alla percezione dell'intero importo in capitale.

## Norme transitorie: prestazioni in capitale

### Iscritti successivamente al D. Lgs. n. 124/1993

- **Maturato fino al 31 dicembre 2006:** Tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. *a-bis*, Tuir – art. 20, Tuir);
- La nuova disciplina si applica sul montante riferibile alla prestazione maturata a partire dal 1° gennaio 2007.

## Norme transitorie: rendite

- **Maturato fino al 31 dicembre 2000:** tassazione progressiva Irpef su imponibile pari all'87,50%;
- **Maturato dall'1-1-2001 al 31-12-2006:**
  - E' esente quella parte di rendita derivante da contributi non dedotti e rendimenti già tassati;
  - È imponibile a fini Irpef quella derivante da contributi dedotti;
  - Imposta sostitutiva al 12,50% sul rendimento della rendita in corso di erogazione
- **Maturato dall'1-1-2007:** nuovo regime (ritenuta a titolo d'imposta del 15%/9% sui contributi dedotti).



## La prospettiva comunitaria

- E' venuto meno il principio ispiratore contenuto nella legge delega della Riforma Tremonti, per il quale si doveva prevedere un *“regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a cause di previdenza privatizzate”* [art. 3, 1° comma, lett. d), numero 4) della l. n. 80 del 2003].

## La prospettiva comunitaria

- Lo scopo dell'art. 3, 1° comma, lett. d), numero 4) della l. n. 80 del 2003, come si legge nella relazione di accompagnamento, era quello di allineare il sistema di tassazione dei fondi pensione al modello europeo, passando dall'attuale modello ETT, ovvero esenzione dei contributi versati al fondo, tassazione dei redditi derivanti dall'investimento, tassazione delle prestazioni, al modello europeo EET, ovvero esenzione - esenzione - tassazione. Il modello EET prevede che i redditi derivanti dall'investimento non siano tassati, quantomeno sino al momento in cui l'investitore non percepisce in una qualsiasi modalità, i frutti di questa forma di impiego del risparmio.

## La prospettiva comunitaria

- La delega sul punto è decaduta, e la riforma Maroni non si è preoccupata di allineare il sistema italiano agli standard europei, di fatto, lasciando invariato il sistema di tassazione ETT, più volte soggetto a censura in ambito comunitario e per il quale l'Italia ha subito una procedura di infrazione da parte della Commissione.

## Il Modello EET vs ETT vs TEE in alcuni Paesi europei

	EET	ETT	TEE
Belgio	X		
Danimarca		X	
Germania	X		X
Spagna	X		
Francia	X		
Italia		X	
Irlanda	X		
Lussemburgo			X
Paesi Bassi	X		
Austria	X		
Portogallo	X		
Finlandia	X		
Svezia		X	
Regno Unito	X		

## La Comunicazione 2001/C 165/03 della Commissione Europea

La Commissione europea ha espresso l'auspicio dell'armonizzazione dei regimi pensionistici degli Stati membri al sistema EET contribuendo di fatto a ridurre le discordanze che possono determinare sia casi di doppia imposizione che casi di *white income*.

## EET, ETT, TEE: white income o doppia imposizione

- La commissione europea ben evidenzia i rischi di doppia imposizione o *white income* in presenza a livello comunitario di più modelli di tassazione. Si pensi al caso in cui un cittadino matura i propri diritti pensionistici in uno Stato TEE e successivamente trasferisca la sua residenza in uno Stato che applica il metodo EET. In tal caso sarà soggetto ad una duplice imposizione, poiché nella fase di accumulo non ha avuto diritto a sgravi fiscali sui contributi versati, e in fase di erogazione le prestazioni pensionistiche saranno tassate. Diversamente vi sarà una doppia non tassazione se accumulerà la propria pensione in uno Stato EET, e trasferirà la propria residenza in uno Stato TEE. In tal caso, da una parte, avrà la possibilità di dedurre i contributi ai fondi pensioni, dall'altra, al momento dell'erogazione la prestazione pensionistica non sarà tassata.

## La deduzione dei contributi versati a fondi pensione esteri

➤ E' evidente che l'allineamento di tutti i Paesi membri al metodo EET non eliminerebbe tutti gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera erogazione transfrontaliera di servizi pensionistici. In diversi Stati membri sono presenti discriminazioni relativamente alla impossibilità di dedurre i contributi versati a fondi pensione che hanno sede in un altro Stato membro.

## La procedura di infrazione che la Commissione ha avviato nei confronti dell'Italia

- La commissione europea il 5 febbraio 2003 ha aperto nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione inviando una lettera formale (IP/03/179) con cui si chiedeva all'Italia di far venir meno la discriminazione relativa alla impossibilità di dedurre, in Italia, i contributi versati a fondi pensione esteri [cfr. Art. 10, 1° comma, lett. e-bis)].
- A dicembre 2003 la Commissione ha inviato un'ulteriore lettera, (*rectius* un parere motivato) in cui si è illustrato in modo chiaro e univoco i motivi per cui si ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e l'Italia è stata sollecitata a conformarsi entro un determinato periodo.
- Ad entrambe le lettere l'Italia non ha dato risposta, ma fino ad ora non risulta che la Commissione abbia deferito l'Italia davanti alla Corte di Giustizia Europea come previsto dall'art. 226 del Trattato dell'Unione Europea.



# La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea

- I casi Bachmann, Wielockx, Safir, Danner e Skandia, sono i casi più importanti in cui la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata in tema di deducibilità dei contributi a schemi pensionistici volontari.
- Nel caso Bachmann la Corte giustificò il trattamento discriminatorio con ragioni di coerenza del sistema fiscale belga ma nei successivi pronunciamenti ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario tale trattamento discriminatorio.

Nel caso Bachmann la Corte ha sostenuto che *“E' incompatibile con gli artt. 48 e 59 del Trattato CEE la legislazione di uno Stato membro, la quale subordini la deducibilità di certi contributi d' assicurazione contro la malattia e l' invalidità o contro la vecchiaia e la morte alla condizione che essi siano stati versati in questo stesso Stato. Detta condizione può tuttavia essere giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale”*.

## Il caso Wielockx C-80/94

- Diversamente nel caso Wielockx la Corte ha statuito che: *“Una norma emanata da uno Stato membro che consenta ai soggetti residenti nello Stato medesimo di detrarre dal reddito soggetto ad imposta la parte dei redditi di impresa da essi destinata alla costituzione di una riserva di vecchiaia, negando peraltro tale beneficio ai cittadini comunitari contribuenti che, ancorché residenti in un altro Stato membro, percepiscano nel primo Stato la totalità o la quasi totalità dei propri redditi, non può trovare giustificazione nel fatto che le rendite periodiche, di cui il contribuente non residente benefici successivamente sulla base della riserva di vecchiaia, non siano soggette ad imposizione in tale Stato bensì nello Stato di residenza con cui il detto Stato abbia concluso una convenzione fiscale bilaterale contro le doppie imposizioni, anche se la generale estensione del beneficio non consenta di garantire, nel regime fiscale vigente nel primo Stato, una stretta corrispondenza tra la detraibilità delle somme accantonate nella riserva di vecchiaia e l'imponibilità degli importi che ne derivino. Una siffatta discriminazione è pertanto contraria all' art. 52 del Trattato.”*

# Il caso Safir C-118/96

- Nel caso Safir la Corte ha statuito “ *...l'impossibilità di applicare alle assicurazioni sulla vita di capitalizzazione concluse presso compagnie non stabilite in Svezia il medesimo regime fiscale previsto per gli stessi contratti conclusi con compagnie ivi stabilite nonché l'esigenza di colmare la lacuna fiscale che risulterebbe dalla mancata tassazione del risparmio sotto forma di assicurazione sulla vita di capitalizzazione effettuato con compagnie non stabilite in Svezia, non costituiscono elementi atti a giustificare una normativa nazionale relativa all'imposizione fiscale dell'assicurazione sulla vita di capitalizzazione che implichi un complesso di elementi così restrittivi della libera prestazione dei servizi come quello oggetto della causa principale*”.

# Il caso Danner C-136/00

- Nel caso Danner la Corte ha confermato che “...l'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa fiscale di uno Stato membro che limiti o precluda la deducibilità ai fini dell'imposta sul reddito dei contributi versati per l'assicurazione volontaria contro la vecchiaia a soggetti erogatori di prestazioni pensionistiche stabiliti in altri Stati membri, pur concedendo la facoltà di dedurre tali contributi qualora essi siano versati a enti stabiliti nel primo Stato membro, se essa non esclude, nel contempo, l'imponibilità delle pensioni versate dai detti soggetti erogatori”.

# Il caso Skandia C-422/01

- Anche nel caso Skandia la Corte ha, nuovamente, confermato che: *“...l'art. 49 CE osta a che un contratto di assicurazione stipulato presso una compagnia stabilita in un altro Stato membro e che soddisfa tutte le condizioni di un'assicurazione integrativa per la pensione di vecchiaia previste dal diritto nazionale, ad eccezione di quella di essere stato sottoscritto presso un assicuratore stabilito nel territorio nazionale, sia trattato in modo diverso dal punto di vista fiscale, con effetti in materia di imposta sui redditi che, a seconda delle circostanze della fattispecie, possono essere meno favorevoli”*.

## Procedure di infrazione che la Commissione ha avviato nei confronti di altri Paesi Europei

- A seguito di tali sentenze e della Comunicazione del 2001 della Commissione Europea, la stessa ha avviato le procedure di infrazione nei confronti di Danimarca, Inghilterra (8 luglio 2004 IP/04/873), Finlandia (15 luglio 2005 IP/05/945), Svezia (20 dicembre 2004, IP/04/1500), Belgio, Spagna, Francia e Portogallo (5 febbraio 2003 IP/03/179 e 17 dicembre 2003 IP/03/1756), inviando una richiesta formale di modifica delle normative nazionali che consenta così la detrazione fiscale per i contributi versati a fondi esteri
- Inoltre, ai sensi dell'art. 226 del Trattato la Commissione Europea ha deciso di deferire la Danimarca (9 luglio 2003 IP/03/965), la Spagna (IP/04/873 8 luglio 2004) e il Belgio (22 ottobre 2004 IP/04/1283) davanti alla Corte di Giustizia Europea poiché a seguito di ripetute richieste formali tali Stati non hanno modificato la loro normativa nazionale che discrimina tra fondi pensione nazionali ed esteri.

## Finanziaria 2007: deducibilità per i versamenti ai fondi pensione europei

- Art. 10 e-bis) TUIR: i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;